


**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
PRATO**

*"Pro ceteris fidenter labora"*



**Ingegneri**



**Architetti**



**Geometri**



**Periti**

**OGGETTO** ➤ **Verbale della riunione della Consulta antincendio del 15/03/2017.**

Riunione presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Prato:

**Presenti:**

1. P.I. Gian Marco Marchi, Comando VV.F. di Prato
2. Ing. Alessandro Moscardi, Ordine Ingegneri di Prato
3. Ing. Luciano Perone, Ordine Ingegneri di Prato
4. P.I. Maurizio Migliorini, Collegio Periti di Prato
5. P.I. Ferraboschi Enrico, Collegio Periti di Prato
6. Geom. Fabrizio Dami Collegio Geometri di Prato
7. Geom./P.I. Enzo Poli Collegio Geometri di Prato
8. Ing. Bigagli Alessandro Ordine Ingegneri di Prato

**Argomenti trattati**

• Pronto Moda – Attività 69/38 – Quesito Bigagli

L'ing. Bigagli evidenzia, che nelle attività di pronto moda, urbanisticamente è consentito destinare la parte espositiva fino ad un massimo di 250 mq. della superficie totale del capannone, a condizione che la parete di separazione della restante superficie non superi l'altezza di 2,50 m. (ciò al fine di evitare il cambio di destinazione d'uso).

Tale situazione potrebbe risultare in contrasto con la normativa di prevenzione incendi.

La disquisizione sull'argomento ha evidenziato una soluzione ormai classica per l'area pratese, piena di casi simili, considerando l'intera superficie quale Att. 69, attenendosi alla regola tecnica di cui al D.M.I. 27 Luglio 2010 trattando la parte magazzino come indicato all'art. 5.3.2 dello stesso decreto.

Ovviamente vi sono varie casistiche che potrebbero far rientrare l'attività in altre soggette a controllo di prevenzione incendi se, come ad esempio il caso in cui risultasse preponderante il deposito/magazzino o altre lavorazioni determinanti quantitativi di materiali soggetti a controllo. E' stata richiamata al fine di ulteriori chiarimenti la circolare Prot. P233/4147 Sott. 4 del 17/2/1997 (allegata).

- Quesito Ing. Malossi

L'ing. Malossi aveva chiesto di poter utilizzare il programma di approccio ingegneristico per verificare l'esodo ordinato delle persone presenti negli uffici in relazione alla resistenza al fuoco delle loro strutture ed eventualmente utilizzare il metodo prescrittivo per la parte produttiva (capannone).

Il Comando sembra orientato a concedere le due modalità di approccio (prestazionale e prescrittivo) alla condizione di fornire una relazione dettagliata attenendosi alle indicazioni di cui al D.M.I. 9 Maggio 2007 trattante "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio".

- Quesito Migliorini

Computo della superficie di una struttura sanitaria.

Viene confermato che le aree ivi previste con la suddivisione indicata, se comunicanti, concorrono alla determinazione dell'attività soggette a controllo di prevenzione incendi (D.M. 18/9/2002 – D.M. 19/3/2015).

- Problematica SUAP

Viene sollevato l'ormai cronico problema delle ritardate trasmissioni delle pratiche dal SUAP al Comando con gli enormi disagi che ne derivano.

- Quesito alloggio custode

Proposto da Poli viene discusso sulla possibilità di avere un collegamento fra uffici ed alloggio del custode, all'interno di un unico compartimento, separato dalla restante area del capannone.

Risulta determinante l'atto d'obbligo registrato preventivamente al rilascio del titolo edilizio che impegna l'utilizzo dell'alloggio del custode come pertinenza inscindibile rispetto agli spazi destinati ad attività produttiva.

Il Comando si esprimerà in merito.

- Rinnovo tardivo del CPI

Per il rinnovo tardivo non resta che ripresentare nuova SCIA ai sensi del DPR 151/11.

- Proroga termini adeguamento nuove attività elencate nel DPR 151/11 non codificate in precedenza

Per le nuove attività introdotte all'Allegato I esistenti alla data di pubblicazione dello stesso decreto che dovevano espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla sua entrata in vigore, prorogata di anno in anno, non è chiaro se siano state prorogate nel decreto mille proroghe. Necessitano approfondimenti in merito.

- Promiscuità impiantistica – rientranza nell'attività n° 73 del DPR 151/11 – Quesito Migliorini  
Il complesso immobiliare con edifici completamente separati tali comunque da superari i 5000 mq. nella sommatoria delle loro superfici, con un impianto antincendio a comune rientra nell'attività n° 73 per la promiscuità impiantistica; lo stesso impianto dovrà essere gestito da un responsabile (amministratore) o direttamente dai proprietari in solido.
- Promiscuità strutturale – rientranza nell'attività 73 del DPR 151/11 – gestione pratiche  
Nel caso in cui vi sia promiscuità strutturale e all'interno vi siano attività soggette, al momento della presentazione dell'istanza, anche di una sola attività soggetta a controllo, il Comando potrà rilasciare il parere per l'attività rientrante richiedendo parallelamente di perfezionare l'iter legato all'att. 73.

**Prossimo incontro Consulta c/o Comando Provinciale VV.F.**

**in data 12 aprile 2017 ore 9.00**

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

(Chiarimento)

PROT. n° P233/4147 sott. 4

Roma, 17 febbraio 1997

OGGETTO: D.M. 16 febbraio 1982, punto 87 - Risposta a quesito.

In relazione al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. con la nota che si riscontra concernente l'applicabilità dei criteri di prevenzione incendi di cui alla Circolare Ministeriale n.75 del 3 luglio 1967 ad attività di vendita che, pur se aventi superficie complessiva maggiore di mq 400, sono caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico, si chiarisce che il settore retro- bancone non può farsi ricadere nella fattispecie dei "depositi di riserva" o di "scorta merci" di cui alla precitata circolare, in quanto costituente parte integrante dell'esercizio di vendita utilizzato, per tale scopo, dai soli commessi.

Nel concordare, pertanto, con la considerazione del Comando in indirizzo sull'opportunità che le attività di cui trattasi vadano singolarmente valutate in funzione di alcuni parametri di riferimento (carico d'incendio, classe di rischio dell'edificio, natura dei materiali trattati, caratteristiche e distribuzione dei locali, ecc.), questo Ispettorato è dell'avviso che nella trattazione delle relative pratiche, oltre che prescrivere il rispetto dei restanti criteri tecnici di prevenzione incendi e di ogni altra specifica normativa emanata in materia di sicurezza, si debba tener conto delle seguenti indicazioni:

- la zona di sosta del pubblico sia dotata di idoneo sistema di vie d'uscita dimensionato in funzione del massimo affollamento ipotizzabile;
- al settore retro-bancone, adibito a magazzino merce e praticato dal solo personale addetto alla vendita, siano applicate le specifiche disposizioni di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo 18 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

**Parere del Comando**

Un libero professionista ha inoltrato a questo Comando l'allegata richiesta di parere tecnico relativa ai locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva di servizi e depositi, attività individuata al punto 87 del D.M. 16/2/82.

Sostanzialmente il citato professionista rivolge la propria attenzione a quelle ditte che prevalentemente svolgono la loro attività in locali adibiti a magazzino di merci varie mentre al pubblico è riservato uno spazio molto modesto rispetto a tutto l'ambiente; detto spazio è compreso fra l'ingresso ed il banco di vendita, che preclude l'accesso al magazzino da parte del pubblico, risulta essere inferiore a 400 mq. e non compartimentato dal magazzino retrostante.

I titolari delle attività organizzano in tal modo gli spazi perché normalmente le persone presenti sono in numero molto limitato e vengono servite direttamente al banco di vendita.

Tale situazione presenterebbe per il pubblico, secondo il professionista, un rischio ampiamente inferiore rispetto a quello rappresentato dai grandi magazzini, per cui l'applicazione delle norme della circolare n° 75/67 risulterebbe particolarmente onerosa.

L'interpretazione letterale del punto 87 induce a pensare che ogni qualvolta la somma della superficie di magazzino con quella di vendita al pubblico superi i 400 mq. all'attività si debbano applicare le norme della citata circolare.

Tuttavia questo Comando ritiene che ogni situazione debba essere valutata singolarmente in funzione di alcuni parametri essenziali, quali il carico d'incendio presente nel magazzino, la classe di rischio dell'edificio che ne consegue, il tipo di materiale trattato, la disposizione dei locali ecc....), fermo restando che comunque la zona di sosta del pubblico deve essere dotata di idonee uscite di sicurezza, calcolate secondo il massimo affollamento ipotizzabile.

Pertanto al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo, si chiede a codesto Ministero il parere in merito alla richiesta presentata.

AR1341

## TUTTI I TERMINI PROROGATI DAL DECRETO-LEGGE “MILLEPROROGHE” 244/2016 (L. 19/2017)

*Rassegna completa di tutti i termini in scadenza di interesse di professionisti tecnici, enti e pubbliche amministrazioni, imprese, prorogati dal consueto decreto-legge “Milleproroghe” (D.L. 244/2016 convertito in legge dalla L. 19/2017). Prevenzione incendi; Protezione civile, calamità e terremoti; Appalti, opere e infrastrutture; Pubblica amministrazione; Ambiente, fonti rinnovabili e sicurezza sul lavoro; Varie.*

*A cura della Redazione*

Presentiamo di seguito la rassegna di tutti i termini in scadenza di interesse di professionisti tecnici, enti e pubbliche amministrazioni, imprese, prorogati dal consueto decreto-legge “Milleproroghe” (D.L. 244/2016 convertito in legge dalla L. 19/2017). Ove non diversamente indicato, i riferimenti agli articoli/commi si intendono fatti al D.L. 244/2016 dopo la conversione in legge. Per ciascun argomento sono riportati un sintetico quadro normativo e gli eventuali riferimenti per approfondire.

### PREVENZIONE INCENDI

#### **Adeguamento degli edifici scolastici ai requisiti di sicurezza antincendio**

*Scadenza: 31/12/2017*

*Per approfondire: Adeguamento antincendio delle scuole: adempimenti e scadenze (Fast Find AR1245)*

Il D.M. 12/05/2016 - emanato in attuazione dell'art. 10-bis del D.L. 104/2013 - ha stabilito che tutte le scuole esistenti al 26/05/2016 (data di entrata in vigore del decreto) per le quali siano in corso lavori di adeguamento al D.M. 26/08/1992 (recante “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”) sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, devono presentare la SCIA, ai sensi del D.P.R. 151/2011, relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il 31/12/2016.

Tuttavia in seguito una ulteriore proroga è stata disposta dall'art. 4, comma 2, il quale ha provveduto al **rinvio generalizzato a non oltre il 31/12/2017 delle scadenze per l'adeguamento delle strutture esistenti**, indicate dal D.M. 12/05/2016.

Sono esentati da tale obbligo gli edifici scolastici che al 26/05/2016 sono in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o che hanno già presentato la SCIA.

#### **Rifugi alpini: adeguamento antincendio attività esistenti**

*Scadenze: 31/12/2017, 31/12/2019*

*Per approfondire: Prevenzione incendi rifugi alpini: regola tecnica e scadenze per l'adeguamento prorogate (Fast Find NW3616)*

Il **D. Min. Interno 03/03/2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15/03/2014, aggiorna le disposizioni di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, con particolare riguardo al Titolo IV relativo ai rifugi alpini, e fissa i **termini per l'adeguamento alle nuove norme delle attività esistenti al 14/04/2014** (data di entrata in vigore del provvedimento) come di seguito illustrato:

- **rifugi esistenti con capienza inferiore a 25 posti letto**: devono essere adeguati entro il **31/12/2019** con riferimento a tutti i requisiti previsti dalla regola tecnica.



- **rifugi esistenti con capienza superiore a 25 posti letto:** devono essere adeguati entro il **31/12/2017**, con riferimento ai seguenti requisiti previsti dalla nuova regola tecnica:

- 9 - Impianti elettrici
- 11.2 - Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente;
- 13 - Segnaletica di Sicurezza;
- 14 - Gestione della Sicurezza;
- 15 - Addestramento del Personale;
- 17 - Istruzioni di Sicurezza.

- **rifugi esistenti con capienza superiore a 25 posti letto:** devono essere adeguati a tutti i restanti punti della predetta regola tecnica entro il **31/12/2019**.

I termini risultano così prorogati per effetto della disposizione di cui all'art. 5, comma 11-*quinquies*.

#### **Nuove attività D.P.R. 151/2011 già esistenti**

*Scadenze: 07/10/2017, 01/11/2017*

*Per approfondire: Il nuovo Regolamento di prevenzione incendi (Fast Find AR384)*

Il comma 11-*ter* dell'art. 5 ha differito fino al **07/10/2017** il termine per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. "**nuove attività**" (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal citato D.P.R. 151/2011) già esistenti alla data di pubblicazione del decreto medesimo (22/09/2011).

Il termine che viene differito dal comma in esame è la risultante del precedente differimento di 2 anni (operato dall'art. 4, comma 2-*bis*, del D.L. 192/2014) del termine già fissato al 07/10/2014 dall'art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), che a sua volta ha prorogato di un anno il termine fissato dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011 per l'assolvimento, da parte degli enti e dei privati responsabili delle c.d. "**nuove attività**", esistenti alla data di pubblicazione del medesimo regolamento (cioè come detto alla data del 22/09/2011), dei prescritti adempimenti.

Si fa notare che il comma 1 dell'art. 38 del D.L. 69/2013 aveva invece escluso l'obbligo di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 3 del D.P.R. 151/2011 qualora i soggetti responsabili fossero già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

Relativamente agli adempimenti citati, si ricorda che l'art. 3 del D.P.R. 151/2011 prescrive, per le sole attività con livelli di rischio medio-alto (categorie B e C dell'Allegato I del D.P.R. 151/2011), che gli enti e i privati sono tenuti a richiedere, con apposita istanza al Comando provinciale territorialmente competente, l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Su tali progetti il Comando si pronuncia in ordine alla loro conformità. L'art. 4 del D.P.R. 151/2011 invece prescrive e disciplina la presentazione dell'istanza per l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi (CPI), tramite Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il comma 11-*quater* dell'art. 5 del D.L. 244/2016 prevede che il differimento di termini si applichi ai soggetti (enti e privati), che provvedono agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, concernenti la presentazione di nuovi progetti, **entro il 01/11/2017** (appare incongruente che tale data sia successiva), fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 4 del medesimo D.P.R. connessi alla presentazione dell'istanza per l'ottenimento del CPI, sopra illustrati.

#### **Adeguamento antincendio strutture ricettive**

*Scadenza: 31/12/2017*

*Per approfondire: L'adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere (Fast Find AR554)*

Scade il **31/12/2017** il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere: